

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231

LIRANGI SRL

Parte Speciale

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Sommario

PARTE SPECIALE	4
PREMESSA E FINALITÀ.....	4
STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE.....	5
ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE.....	5
IL SISTEMA DEI POTERI E DELLE DELEGHE.....	5
DELITTI TENTATI.....	6
ADOZIONE DEI PROTOCOLLI GENERALI.....	6
ADOZIONE DEI PROTOCOLLI DI GOVERNANCE.....	7
SEZIONI DELLA PARTE SPECIALE.....	9
PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
ART. 24 D. LGS. 231/2001.....	12
ART. 25 D. LGS. 231/2001:.....	15
PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI ADOTTATI AGLI ARTT. 24 E 25 D.LGS 231/01.....	18
PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	19
ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001.....	19
PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI ADOTTATI ART. 24 BIS D.LGS 231/01.....	21
PARTE SPECIALE C - REATI SOCIETARI	22
ART. 25 TER D.LGS 231/01.....	22
PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI ADOTTATI ART. 25 TER D.LGS 231/01.....	26
PARTE SPECIALE D - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	26
PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI ADOTTATI ART. 25 QUINQUES D.LGS 231/01.....	28
PARTE SPECIALE E - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	28
ART. 25 SEPTIES, D.LGS. 231/01	28
PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI ADOTTATI ART. 25 SEPTIES D.LGS 231/01.....	31
PARTE SPECIALE F - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA-AUTORICICLAGGIO	32
ART. 25 OCTIES D.LGS 231/01.....	32
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	32
PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI ADOTTATI ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01.....	36
PARTE SPECIALE G - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	37
PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI ADOTTATI, ART. 25 NONIES D.LGS. 231/01.....	38
PARTE SPECIALE H - REATI AMBIENTALI	39
ART. 25 - UNDECIES.....	39
REATI AMBIENTALI.....	39
PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI ADOTTATI ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/01.....	43
PARTE SPECIALE I - IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI	45
ART. 25 – DUODECIES.....	45
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	45

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI ADOTTATI ART. 25 DUODECIES D.LGS 231/01	46
PARTE SPECIALE L - REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	47
ART. 25 – TERDECIES	47
PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI ADOTTATI ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/01	48
PARTE SPECIALE M – REATI TRIBUTARI	49
ART. 25 – QUINQUESDECIES	49
PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI ADOTTATI ART. 25 QUINQUESDECIES DLGS 231/01	50

PARTE SPECIALE

Premessa e finalità

La Parte Speciale ha la finalità di richiamare e definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica
- In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:
 - Modello 231
 - Codice Etico
 - Protocolli, disposizioni e procedure
 - Procure e deleghe
 - Comunicazioni organizzative
 - Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
 - Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle norme di legge.

In questa parte speciale del Modello di Organizzazione e Controllo (MOG), adottato dalla Lirangi Srl vengono richiamate le fattispecie dei reati presupposto richiamati nel D.Lgs. n. 231/2001, per i quali, a seguito della gap-analysis siano stati determinati rischi di commissione delle fattispecie classificabili: i) "elevato", ii) "critico", nella mappatura dei rischi aziendali.

Per la gradualità della scala utilizzata e le modalità di esecuzione della gap-analysis e della mappatura dei rischi si rimanda al documento del MOG denominato "Piano di Gestione del rischio" (con i relativi allegati).

L'analisi delle fattispecie di reato realizzate sui processi della società, rappresenta il necessario e imprescindibile presupposto per la corretta identificazione delle possibili condotte devianti che il presente Modello è diretto a prevenire e reprimere.

Nel documento prima richiamato "Piano di Gestione del rischio", sono state disciplinate le azioni degli apicali e dei sottoposti, al fine di prevenire la commissione delle tipologie di reato qui evidenziate, attraverso la costruzione di un insieme strutturato di principi e regole di condotta, in funzione processo sensibile al rischio reato, al fine di mitigare il rischio di commissione delle condotte rilevate in gap-analysis.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) vigila sull'osservanza dei principi dei protocolli e sull'efficienza e l'efficacia del MOG nel tempo.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare in cui sono indicati alcune regole generali e i principi generali adottati dalla società e una parte composta da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e considerate sensibili dalla società a seguito della gap-analysis eseguita.

Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe

Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello organizzativo aziendale.

Il principio cui l'azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- La tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti
- La verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati
- Le dichiarazioni periodiche di cui sia determinata nel Modello 231 la cadenza con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi nonché dei principi del codice etico e l'assenza di conflitti di interesse
- La verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:

- Ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell'azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea procura
- Tutti coloro (ivi compreso anche i dipendenti o gli organi sociali) che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso
- Ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri del delegato e del soggetto

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche.

Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all'atto di conferimento della procura e contenente il richiamo al Modello organizzativo, alle disposizioni del Codice Etico ed ai protocolli e alle procedure operative interne.

Il sistema dei poteri e delle deleghe

Il principio della segregazione delle responsabilità è applicato in azienda in linea con quanto consentito dalla normativa vigente.

I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal legale rappresentante aziendale e sono revocabili in qualsiasi momento attraverso una semplice notifica a seguito della decisione della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia all'Amministratore Unico sia ad ulteriori procuratori (come consulenti esterni, dipendenti, etc.,).

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

I poteri rappresentativi (sia degli amministratori che dei procuratori) sono distinti in formali ed operativi. Mentre i poteri elencati sono indistintamente attribuiti a ciascun amministratore, le deleghe dei procuratori sono conferite in funzione delle attività svolte da ciascuno.

Nell'azienda le procure si dividono in:

- operative, per atti di gestione ordinaria
- di rappresentanza
- di responsabilità

Per determinare categorie di atti che prevedano un impegno ultrannuale o che superino uno specifico importo, è prevista l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato fatti salvi i casi di urgenza specificatamente approvati.

Delitti Tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (Art. 26 del D.Lgs.n.231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'Art. 56, comma 4, c.p.

Adozione dei Protocolli Generali

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello organizzativo, in coerenza con i valori e i principi etici della Lirangi Srl.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

- La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte
- Il Codice Etico Aziendale e il Modello organizzativo in generale
- I protocolli, le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

Gli stessi hanno l'espresso obbligo di perseguire i principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici di seguito descritti:

Segregazione delle attività

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso;(ad esempio: progettazione ed esercizio, acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione)

Esistenza di procedure

devono esistere disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. I protocolli e Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività

Poteri autorizzativi e di firma

Si devono definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio

Tracciabilità

tracciabilità documentale delle attività svolte, degli accessi sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione distruzione delle registrazioni effettuate

Gestione delle segnalazioni

raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per soggetti interni e esterni all'ente

Riporto all'OdV

riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità

Whistleblowing

Protocolli specifico per le segnalazioni per cui è richiesta la modalità di protezione del segnalante ai sensi della Legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.*" – Whistleblowing.

Adozione dei Protocolli di Governance

Principi Generali

La Governance della Lirangi Srl alla adozione del codice etico e del presente modello organizzativo adotta i seguenti principi generali nella conduzione della propria attività aziendale:

Leadership e governance Mansioni e responsabilità

Mansioni e responsabilità di tutto il personale debbono essere definite e rese note a tutta l'azienda; la catena gerarchica deve essere nota e rispettata.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Deleghe e procure

Le deleghe e le procure conferite al personale o a terzi debbono essere chiare, giuridicamente valide e formalmente accettate dall'interessato.

Standard di comportamento

Le procedure aziendali debbono coprire almeno i processi considerati critici e, quando necessario, essere aggiornate nel tempo.

Codice etico

Deve essere definito uno standard di comportamento aziendale con riferimento agli aspetti etici e di prevenzione dei reati; tale standard deve essere formalizzato, diffuso ed aggiornato quando necessario.

Comunicazione

Debbono essere previste modalità di comunicazione con il personale adeguate alle dimensioni dell'impresa (ordini di servizio, riunioni periodiche, email, intranet, ...); tali modalità debbono essere rese operative in modo da essere riconosciute efficaci dallo stesso personale dell'impresa.

Formazione

La pianificazione dell'attività di formazione deve prevedere che tutto il personale dell'azienda venga formato sulle tematiche etiche e sui contenuti delle procedure aziendali; una specifica formazione deve essere riservata ai neoassunti.

Valutazione delle performances

Retribuzione correlata agli obiettivi

Nel caso di componenti di retribuzione variabile legati al raggiungimento di specifici obiettivi da parte di una funzione, è necessario che gli stessi obiettivi siano quantificabili, raggiungibili ed accettati dalla funzione interessata.

Controllo

Responsabilità per i controlli

Per quanto consentito dalle dimensioni dell'impresa, debbono essere sempre separate le responsabilità di chi agisce e quelle di chi controlla.

Le procedure debbono identificare chi è responsabile dei controlli necessari e come debbono essere documentati i controlli effettuati.

Le operazioni rilevanti debbono essere sempre verificabili e deve essere prevista attività di controllo (anche a campione) almeno sulle operazioni considerate critiche.

Reazione alle violazioni

Sistema sanzionatorio

Per il personale dipendente, deve essere implementato uno specifico sistema sanzionatorio (disciplinare), congruente con quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile,

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

finalizzato al rispetto delle procedure operative aziendali e a dissuadere chiunque dall'agire illecitamente.

Tale sistema sanzionatorio è applicabile anche a chi, all'interno dell'organizzazione, viola le misure di tutela dell'identità di chi segnala condotte illecite o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente ovvero commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per collaboratori e fornitori devono essere previste contrattualmente clausole aventi la stessa finalità.

Per violazioni commesse dall'Organismo dirigente (amministratori) deve essere prevista la segnalazione al Collegio Sindacale o ad altro organo equivalente.

Eventuali violazioni commesse dall'Organismo di Vigilanza costituiscono giusta causa per la revoca dell'incarico.

Sezioni della parte speciale

Le sezioni della Parte Speciale sono le seguenti:

PARTE SPECIALE A	Reati contro la Pubblica Amministrazione
PARTE SPECIALE B	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
PARTE SPECIALE C	Reati societari
PARTE SPECIALE D	Delitti contro la personalità individuale
PARTE SPECIALE E	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
PARTE SPECIALE F	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio
PARTE SPECIALE G	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
PARTE SPECIALE H	Reati ambientali
PARTE SPECIALE I	Impiego irregolare di lavoratori stranieri
PARTE SPECIALE L	Reati di razzismo e xenofobia
PARTE SPECIALE M	Reati tributari

Ad integrazione del Modello organizzativo è allegata alla presente Parte Speciale il documento denominato "Implementazione e gestione del rischio" che richiama: i documenti dei sistemi di gestione delle problematiche di Sicurezza e Ambiente, nonché i protocolli e le procedure aziendali di comportamento.

* * *

PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Al fine di favorire la formazione e l'informazione dell'Amministratore, dei Dipendenti, Collaboratori e Partner di LIRANGI S.R.L., si ritiene opportuno esplicitare, in premessa, alcune nozioni, concetti e definizioni di carattere giuridico-generale.

Per PUBBLICO UFFICIALE si intende, ai sensi dell'art. 357 del c.p. chiunque esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

E' pubblica funzione amministrativa quella funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi (quindi coercitivi o comunque ogni attività che rappresenti un'esplicazione del potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova in una posizione non paritetica rispetto all'autorità) o certificativi (quindi ogni attività di documentazione alla quale l'ordinamento assegna efficacia probatoria).

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio di una pubblica funzione.

Si tratta, ad ogni buon conto, di soggetti che agiscono nell'interesse dello Stato o di una Pubblica Amministrazione, anche se estranei alla stessa Pubblica Amministrazione.

Sono, a titolo esemplificativo, Pubblici Ufficiali:

- i componenti della commissione di una gara d'appalto per pubbliche forniture;
- i membri della commissione di collaudo di un'opera pubblica.

Diversamente, non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, tutti quei soggetti che svolgono mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (ad es. i segretari amministrativi).

Per PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., chiunque, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio, ovvero un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. La giurisprudenza ha evidenziato una serie di 'indici rivelatori' del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello stato o di altri enti pubblici; la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; l'apporto finanziario da parte dello Stato; la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In base a tali indici, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di 'incaricato di un pubblico servizio', è rappresentato dalle funzioni affidate al soggetto medesimo, le quali devono avere ad oggetto la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di interessi generali; non è, invece, elemento determinante la natura giuridica dell'ente.

Conseguentemente anche soggetti appartenenti alla medesima categoria, possono essere diversamente qualificati (quali incaricati o meno di un pubblico servizio) a seconda dell'attività concretamente svolta e dell'ambito in cui tale attività avviene.

È, quindi, necessario verificare, caso per caso, la corretta collocazione del soggetto.

SONO PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ ai sensi dell'art. 359 c.p.:

- i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Per distinguere il servizio di pubblica necessità dal pubblico servizio, occorre ricordare che il pubblico servizio presuppone una vera e propria concessione amministrativa, mentre il servizio di pubblica necessità esige un'autorizzazione amministrativa.

La legge 29.09.2000 n. 300 ha esteso la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri, analiticamente indicati nell'art. 322 bis c.p. .

* * *

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Art. 24 D. Lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)“.

Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato.

La condotta descritta da tale fattispecie è quella della 'distrazione', ovvero della destinazione del contributo, della sovvenzione o del finanziamento a scopi diversi da quelli per i quali sono stati legittimamente erogati.

I contributi sono rappresentati da un concorso nelle spese per attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali o produttivi; le sovvenzioni sono elargizioni pecuniarie a fondo perduto, senza obbligo di restituzione, e possono essere corrisposte periodicamente o in un'unica soluzione; i finanziamenti sono atti negoziali mediante i quali lo Stato o altro ente pubblico finanzia direttamente o per il tramite di un istituto di credito, un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o lungo termine, con pagamento degli interessi da parte dello Stato o di altro ente pubblico.

Il momento consumativo del reato non si realizza all'atto dell'erogazione del contributo/sovvenzione/finanziamento, bensì nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato l'attività per la quale era stata concessa la somma, destina quanto ricevuto ad altra finalità.

Il dolo è generico.

Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

La condotta dell'autore materiale del fatto si deve inserire in un procedimento amministrativo rivolto ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici e può essere realizzata mediante un'azione (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestazioni cose non vere) o mediante un'omissione (non fornire informazioni dovute dalle norme procedurali riguardanti il provvedimento erogativo).

In questa ipotesi è irrilevante la successiva destinazione del finanziamento ottenuto, ma rileva esclusivamente il conseguimento indebito, ovvero l'ottenimento di un beneficio che, in assenza della documentazione falsa o fornendo le informazioni richieste, non si sarebbe ottenuto.

E' un'ipotesi residuale che si applica solo se il fatto non integra gli estremi del reato più grave previsto dall'art. 640 bis c.p. , per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici e raggiri (Truffa aggravata ai danni dello Stato).

Il momento consumativo del reato si configura nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'indebita percezione.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Il dolo è generico: nell'agente deve sussistere la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti, cui deve aggiungersi la volontà di conseguire, secondo le modalità comportamentali indicate dal legislatore, una somma che l'agente sa non essergli dovuta; nell'ipotesi omissiva è necessaria la consapevolezza e la volontà della mancata informativa o dell'incompletezza dell'informativa, dirette ad ottenere indebitamente l'erogazione di somme.

Art. 640 c.p. Truffa

La fattispecie rileva, ai sensi del D. lgs. 231/2001, esclusivamente in caso di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

La condotta descritta deve essere *fraudolenta*, ovvero posta in essere mediante *artifici* (per far apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o *raggiri* (diretto ad ottenere un falso convincimento della vittima), e come conseguenza deve aver indotto in errore la vittima.

Al danno patrimoniale della vittima, corrisponde un *ingiusto profitto dell'autore*, ovvero qualsiasi utilità patrimoniale e non, non dovuta.

Il nesso di causalità tra condotta ed evento è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l'errore (primo evento); l'errore deve determinare l'atto di disposizione (secondo evento); l'atto di disposizione deve provocare un danno e un profitto (terzo evento).

Il momento consumativo del reato coincide con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica, e quindi, quando si profilano in concreto, il danno ed il profitto ingiusto.

Il dolo è generico e deve avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del reato.

A titolo di esempio, si segnala che può realizzarsi tale fattispecie delittuosa quando, nel predisporre i documenti per la partecipazione di una gara ad evidenza pubblica, si forniscono informazioni non veritiere per ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

L'articolo descrive la medesima condotta materiale prevista dall'art. 640 c.p., espressamente richiamato; la scelta di creare una norma specifica e separata è stata dettata dall'esigenza di focalizzare meglio alcune ipotesi tipiche di truffa aggravata, quali, ad esempio quelle commesse ai danni della Comunità Europea in materia di contributi o rimborsi, nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni; l'elemento specializzante rispetto alla condotta descritta nell'art. 640 c.p., è l'oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da enti pubblici, comunque denominata.

Tale fattispecie si realizza, quando si pongono in essere artifici o raggiri – ad esempio comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa- per ottenere finanziamenti o contributi pubblici.

Art. 640 ter c.p.: Frode informatica.

Nel caso previsto da tale fattispecie l'induzione in errore è posta a danno di un elaboratore informatico.

L'articolo in esame, infatti, è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico: la fattispecie consiste nell'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati, al fine di ottenere, come conseguenza dell'alterazione del risultato dell'elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato.

L'interferenza può realizzarsi in qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dati (fase di raccolta, fase di elaborazione in senso stretto o fase di emissione).

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Il reato in esame può essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante violazione del sistema informatico riferibile ad una Pubblica Amministrazione al fine di trarre un ingiusto profitto con altrui danno, ovvero alterando alcuni dati per modificare l'importo del finanziamento legittimamente ottenuto, o il termine previsto per la scadenza contrattuale di un negozio giuridico regolarmente stipulato o, ancora, al fine di alterare il numero o la scadenza degli interventi manutentivi richiesti e/o preventivati o ancora per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare o la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti.

Il dolo richiesto è generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, sulla base del risultato irregolare di un procedimento di elaborazione dati, ottenuto attraverso un'alterazione del sistema di funzionamento dell'elaboratore, ovvero intervenendo senza essere autorizzati sui dati o sulle informazioni oggetto di trattamento.

* * *

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

ART. 25 D. Lgs. 231/2001:

Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”.

Art. 317 c.p.: Concussione.

Si tratta di un reato proprio, ovvero realizzabile esclusivamente da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

La condotta di abuso deve essere idonea e diretta in modo non equivoco a costringere il concusso alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario.

Il nesso di causalità è quindi duplice: tra l'abuso del potere e la costrizione e tra la costrizione e la dazione o la promessa.

Il momento consumativo del reato si realizza nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa.

Il dolo è generico; l'agente deve essere consapevole dell'abusività della sua condotta e del carattere indebito della prestazione.

La responsabilità dell'Ente, conseguentemente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può essere configurabile solo a titolo di concorso nel reato commesso dal pubblico ufficiale.

La responsabilità dell'Ente, conseguentemente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può essere configurabile solo a titolo di concorso nel reato commesso dal pubblico ufficiale.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

Il reato in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto del suo ufficio, determinando, nel contempo, un vantaggio in favore del soggetto 'offerente'.

Si tratta di una fattispecie che configura una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione. Il delitto è configurabile anche in assenza della dazione materiale, con la sola accettazione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa di ricevere denaro o altra utilità, infatti il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale, quindi, può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad es. accelerare una pratica la cui evasione è di propria competenza), o in un atto contrario ai suoi doveri (ad es. il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara di appalto).

Per l'integrazione della fattispecie è necessaria la condotta di due soggetti: il pubblico ufficiale e il corruttore.

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o altra utilità o nel momento in cui si verifica la dazione.

Art. 319 bis c.p.: Circostanze aggravanti.

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari.

Nella formulazione originaria tale fattispecie delittuosa prevedeva la responsabilità esclusiva del corrotto, successivamente estesa, ai sensi della L. 1818/92 anche al corruttore.

La responsabilità dell'Ente potrà conseguentemente configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario - quindi, sia di carattere amministrativo, in seguito all'eventuale aggiudicazione di una gara d'appalto poi impugnata, sia di carattere civile, ad esempio radicato per ottenere un risarcimento di danni o l'adempimento contrattuale, o di carattere penale - un amministratore, collaboratore o dipendente dell'ente stesso, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere, consulente tecnico d'ufficio) al fine di ottenere una sentenza favorevole o, in ogni caso, al fine di limitare gli effetti negativi di una decisione giudiziaria.

Art. 319 quarter: Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il reato è stato introdotto con L. 6 novembre 2012 n. 190, recante 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'.

Si differenzia dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato, con riferimento al soggetto attivo, che, oltre al pubblico ufficiale, può essere anche l'incaricato di un pubblico servizio; dall'altro, con riferimento alle modalità di perseguimento del risultato, identificabili in un'attività di induzione.

Ulteriore significativa differenza è la punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità.

Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Si tratta di forme anticipate di corruzione. Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui è fatta la promessa.

Il dolo richiesto è specifico e consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

Art. 322 bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Il reato di corruzione, disciplinato dagli articoli sopra riportati, può definirsi come un accordo in virtù del quale un pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p.) riceve da un privato un compenso non dovuto per un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni e/o attribuzioni.

Si tratta di un reato a concorso necessario, configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti del corrotto e del corruttore, i quali, conseguentemente, salvo l'ipotesi prevista dall'art. 318, comma 2°, rispondono entrambi del reato.

La differenza rispetto al reato di concussione, nel quale, viceversa, viene prevista esclusivamente la responsabilità del funzionario pubblico, è rappresentata dalla posizione di parità in cui si trovano pubblico ufficiale e privato in tale fattispecie e nella libera determinazione che induce il privato a corrispondere l'indebito compenso, in assenza di qualsivoglia coartazione della volontà.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può ravvisarsi, ad esempio, nel caso in cui lo stesso offra denaro o utilità (quindi, ad esempio, servizi di manutenzione gratuiti, regali di particolare valore) ad un primario o dirigente ospedaliero al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara di appalto o nel caso in cui l'offerta, ad esempio, sia rivolta ad un professore universitario affinché 'sponsorizzi' e consigli le apparecchiature prodotte e vendute dall'Ente stesso.

È bene evidenziare che il reato è configurabile anche se il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio, quindi un comportamento comunque dovuto e legittimo; è il caso, ad esempio, del dipendente e/o collaboratore che elargisce al pubblico ufficiale denaro o altra utilità per accelerare i tempi di erogazione di un finanziamento o di concessione di un'autorizzazione che sarebbero stati comunque legittimamente erogati o concessi.

Si precisa, inoltre, che, in giurisprudenza, si è sostenuto che le così dette “piccole regalie d'uso”, mentre sono inidonee a configurare il reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio ex art. 318 c.p., non escludono mai la configurabilità del reato di corruzione per un atto contrario ai

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

doveri di ufficio ex art. 319 c.p., poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza sull'agire del funzionario pubblico.

Processi sensibili e protocolli adottati agli artt. 24 e 25 D.LGS 231/01

Nella sottostante tabella sono indicati i processi sensibili agli artt. 24 e 25 del Decreto ed i protocolli adottati per mitigare il rischio che possano verificarsi le condotte dei reati presupposto richiamati. I processi sensibili e i protocolli sotto evidenziati sono analiticamente descritti nel documento "Piano di Gestione del Rischio"

Processi sensibili ai reati degli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01	INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO												
	Sezione	Numero del protocollo											
02A approvvigionamento Acquisti Materiali · Attrezzature, macchinari ed apprestamenti · Servizi di manutenzione	P. 02.	07	20	27									
02B approvvigionamento Acquisti Prestazioni professionali	P. 02.	07	20	27									
02C approvvigionamento Appalti e subappalti	P. 02.	07	20	27									
02D approvvigionamento Noli	P. 02.	07	20	27									
02E approvvigionamento Fornitura di cemento (CLS) con o senza pompaggio	P. 02.	07	20	27									
03 commerciale e gestione commesse	P. 03.	01	02	07	08	10	11	12	13	14	15	17	18
		20	21	22	23	24	25	26	25	26	27		
04 attività immobiliare	P. 04.	01	02	04	10	20	21						
06 Amministrativo	P. 06.	03											
07 gestione sistemi informativi	P. 08.	01	04										
08 Gestione risorse umane	P. 09.	02	12										
09 Processo di gestione per la sicurezza	P. 01.	02	03	04	08								
10 Processo di gestione per l'ambiente	P. 01.	02	03	04	08								

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n° 48 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l'art. 24 bis prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati informatici e di trattamento illecito dei dati (reati di cui agli artt. 491 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 615 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 quinquies del codice penale).

La finalità della legge sopra riportata risiede nell'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a forme di nuova criminalità (denominata "cybercriminalità") ed aumenta la responsabilità di detti soggetti nell'eventualità in cui non adottino misure preventive idonee ad evitare che gli addetti interni della società commettano reati informatici.

Nondimeno la citata disciplina normativa ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. È stata disposta, altresì, l'integrazione dell'art. 132 del Codice della Privacy (come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori ed agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiori a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.

Art. 615 ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La norma non si limita a tutelare i contenuti 'personali' dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "ius excludendi" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati".

Si tratta di una definizione generica che consente di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", inteso come: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione".

Art. 617 quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617 quinquies c.p.: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 635 bis c.p.: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. Nell'affermare detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 della legge n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635-bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 cod. pen.).

Art. 635 ter c.p.: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635 quater c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635 quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico" che ricorre quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615 quinquies c.p.: Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 2 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico. Da un punto di vista tecnico, gli artt. 615 quater e 615 quinquies possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615ter, 635bis, 635ter e 635quater: la detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

Art. 491 bis c.p.: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 3 dell'art. 24 bis D.Lgs.231/2001, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli dei commi 1 e 2, sono compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

Processi sensibili e protocolli adottati art. 24 Bis D.LGS 231/01

Nella sottostante tabella sono indicati i processi sensibili all'art. 24 bis del Decreto ed i protocolli adottati per mitigare il rischio che possano verificarsi le condotte dei reati presupposto richiamati. I processi sensibili e i protocolli sotto evidenziati sono analiticamente descritti nel documento "Piano di Gestione del Rischio"

Processi sensibili ai reati dell'Art. 24 bis D.Lgs. 231/01	INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO									
	Sezione	Numero del protocollo								
07 gestione sistemi informativi	P. 08.	01	03	04						
08 Gestione risorse umane	P. 09.	02	03	08						

* * *

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

PARTE SPECIALE C - REATI SOCIETARI

Art. 25 ter D.Lgs. 231/01

Reati societari

1. *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a - bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 - bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- c) abrogata;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629- bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

((s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote)).

3. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità.

Si tratta di reati così detti 'propri' poiché possono essere commessi solo da soggetti qualificati, ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

La condotta descritta dalle due norme è pressoché identica e deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nonché idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi.

Il d. lgs. 61/2002 ha modificato il testo dei due articoli, introducendo limiti quantitativi di rilevanza penale in relazione all'entità dei dati economici falsamente rappresentati; la punibilità, infatti, è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al loro delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Sono escluse, dall'ambito operativo delle due disposizioni, le comunicazioni interorganiche e quelle riferibili ad un solo destinatario, se ed in quanto non dirette ai soci, al pubblico o ai creditori.¹²

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.

Si tratta di un reato proprio in cui gli autori sono esclusivamente gli amministratori. La norma in esame, originariamente diretta ad aggiornare la tutela delle attività di controllo oltre le tradizionali forme di controllo interno, si è risolta nella sostanziale abrogazione della precedente ipotesi di impedito controllo di cui all'art. 2623 n. 3 c.c.

Ora la fattispecie base configura un illecito amministrativo, che diventa reato, procedibile a querela della persona offesa- solo se è stato cagionato un danno ai soci.

L'oggetto della tutela sono le funzioni di controllo attribuite ai soci o agli altri organi sociali o le funzioni di revisione affidate alle società di revisione, nel caso in cui derivi un danno ai soci, ovvero al loro patrimonio; in tal caso si configura un illecito penale.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'occultare documenti o nel porre in essere altri artifici idonei ad impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, quindi rileva anche la condotta ostruzionistica.

Il dolo è generico.

¹ Falso in prospetto. L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art.173-bis), ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, d.lgs. 231/2001.

² Art. 2624 c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. Questa disposizione è stata abrogata dall'art. 37 del d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Anche tale fattispecie configura un reato proprio realizzabile esclusivamente dagli Amministratori della società; si tratta, inoltre, di un reato di danno, nel quale, l'eventuale risarcimento del pregiudizio ai creditori, prima dell'instaurazione del giudizio, è espressamente previsto come causa di estinzione del reato.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una Società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima Società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della Società.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.

Il reato è configurato quale reato comune, realizzabile da *'chiunque'*, indipendentemente dalla qualifica rivestita o dall'appartenenza o meno alla compagine societaria.

L'autore agisce allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

La condotta illecita si perfeziona con la formazione irregolare – attraverso atti simulati o fraudolenti – di una maggioranza che altrimenti non sarebbe stata raggiunta.

In giurisprudenza si è sostenuto che tale fattispecie risulta configurabile anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto o il conseguimento di un *'quorum'* che, altrimenti, non sarebbe stato ottenuto, con conseguente risultato di una risoluzione comunque anomala (Cass. Pen., sez. V, 19 gennaio 2004 n. 7317).

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.

Anche in questo caso l'autore del reato può essere *'chiunque'*.

La Legge sul Risparmio (L. 28.12.2005 n. 262) ha modificato la presente fattispecie limitandone l'applicazione agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto, poiché è necessario che le notizie mendaci, le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonei a provocare una effettiva lesione.

Il dolo è generico.

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Trattasi di reato proprio nel quale i soggetti attivi sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i direttori generali e i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi.

L'interesse tutelato è quello della correttezza dei rapporti tra ente controllato ed ente controllante al fine di consentire la legittimità e l'efficacia dell'attività di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza.

Il dolo è specifico: il fatto deve essere commesso al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati.

Il reato presupposto inserito dalla L. 265 del 6 novembre 2012 è il delitto di corruzione tra privati, nei soli casi previsti dal terzo comma del nuovo art. 2365 c.c., in relazione al quale si applica una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, si applicano altresì alla corruzione tra privati le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2, da 3 mesi a 2 anni (modifiche di cui al D.Lgs. 38/2017). È evidente la ragione del mancato inserimento, tra i reati presupposto ex d. lgs. 231, della corruzione passiva tra privati: elemento costitutivo di tale fattispecie è il nocumento cagionato alla società del corrotto e, se l'Ente è danneggiato, è esclusa la configurabilità di un interesse o di un vantaggio in favore dello stesso.

Art. 2635 c.c.: Istigazione alla Corruzione tra privati.

Il reato presupposto inserito dal D.Lgs. 38/2017 è il delitto di istigazione alla corruzione tra privati, in relazione al quale si applica una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. A differenza della precedente fattispecie, il reato si concretizza quando l'offerta o la promessa non sia accettata. Qualora si offre o promette denaro o altre utilità, non dovuti, ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato si concretizza altresì, qualora si sollecita quanto sopra, per se o per altri, anche per interposta persona, In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

La responsabilità, in tale fattispecie, può sorgere soltanto in capo all'Ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che "da' o promette denaro o altra utilità" alle persone indicate nel primo o secondo comma dell'art. 2365 c.c. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti).

Sul piano soggettivo, tale delitto concerne esclusivamente soggetti privati. L'art. 2635 comma 3, anzi, a differenza del primo comma, colpisce anche le condotte di soggetti che non rivestono una specifica posizione nell'ambito della società. Dal punto di vista dell'ente, tale circostanza, impone una particolare attenzione nell'elaborazione del Modello, che dovrà contemplare misure idonee a prevenire condotte illecite anche di soggetti non formalmente incardinati nell'apparato organizzativo, ma comunque operanti nel suo interesse, come agenti e procacciatori di affari.

Il primo comma, esigendo un nocumento per il patrimonio della società di appartenenza del corrotto, impone di verificare che quest'ultima abbia subito un danno. L'ultimo comma, invece, lega la procedibilità d'ufficio alla distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi: bene giuridico tutelato, quindi, è anche il libero spiegarsi della concorrenza, che verrebbe lesa se l'attività

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

delle società fosse condizionata da interessi differenti dalle normali leggi di mercato. Con questa scelta il legislatore ha tentato di contemperare l'esigenza di dare seguito alle istanze provenienti dagli organismi transnazionali e le difficoltà sul piano penalistico e pratico, per il sistema imprenditoriale italiano, di concepire la tutela penale dell'interesse alla concorrenza sleale ed allo sviluppo economico.

Processi sensibili e protocolli adottati art. 25 ter D.LGS 231/01

Nella sottostante tabella sono indicati i processi sensibili all'art. 25 ter del Decreto ed i protocolli adottati per mitigare il rischio che possano verificarsi le condotte dei reati presupposto richiamati. I processi sensibili e i protocolli sotto evidenziati sono analiticamente descritti nel documento "Piano di Gestione del Rischio"

Processi sensibili ai reati dell'art. 25 ter D.Lgs. 231/01	INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO												
	Sezione	Numero del protocollo											
02A approvvigionamento Acquisti Materiali · Attrezzature, macchinari ed apparecchiamenti · Servizi di manutenzione	P. 02.	10	25										
02B approvvigionamento Acquisti Prestazioni professionali	P. 02.	10	25										
02C approvvigionamento Appalti e subappalti	P. 02.	10	25										
02D approvvigionamento Noli	P. 02.	10	25										
02E approvvigionamento Fornitura di cemento (CLS) con o senza pompaggio	P. 02.	10	25										
03 commerciale e gestione commesse	P. 03.	01	02	07	08	11	12	13	14	15	17	18	20
		21	22	24	26	27	28						
04 attività immobiliare	P. 04.	02	03	04	06	07	08	09	19	20			
05 Finanziario	P. 05.	03											
06 Amministrativo	P. 06.	04	05	06	08	09	10	11					
08 Gestione risorse umane	P. 09.	02	12										
09 Processo di gestione per la sicurezza	P. 01.	02	03	04	08								
10 Processo di gestione per l'ambiente	P. 01.	02	03	04	08								

* * *

PARTE SPECIALE D - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Art. 25-quinquies.

Delitti contro la personalità individuale

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. (2)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

La norma in oggetto è destinata a tutelare lo *status libertatis* e la dignità umana. Non essendo nel nostro ordinamento in pratica esistente la schiavitù, la disposizione è rivolta a punire le condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione.

Sono previste due condotte:

- la riduzione ed il mantenimento in schiavitù, esercitando su di una persona poteri assimilabili a quelli del diritto di proprietà. Trattasi di reato di mera condotta;

- la riduzione o mantenimento in schiavitù provocando nella vittima uno stato di soggezione continuativa costringendola ad una serie di prestazioni che ne determinino lo sfruttamento.

La condotta criminosa non si ravvisa di per sé nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, qualora la persona possa sottrarvisi una volta rilevato il disagio.

Art. 600 bis Codice Penale. Prostituzione minorile

Art. 600-ter - Pornografia minorile

Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico

Art. 600-quater.1 - Pornografia virtuale

Art. 601 - Tratta di persone

La norma punisce infatti chi recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca, ospiti, cede l'autorità di persone sottoposte ad una condizione paragonabile alla schiavitù, ovvero soggette a condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Alla stessa pena soggiace inoltre chi compia le azioni suddette mediante inganno, abuso di autorità ed altre modalità in grado carpire le prestazioni lavorative, sessuali o diretta all'accattonaggio o comunque ad attività illecite di prelievo di organi.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Ai fini della configurabilità del delitto non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in stato di schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla in stato di schiavitù.

Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi

Il soggetto che si sia già reso responsabile della riduzione di taluno in schiavitù (art. 600 c.p.), può commettere anche il reato di cui all'art. 602 c.p., non solo nel caso in cui alieni ad altri la persona resa schiava ma anche in quello in cui ne acquisti la «proprietà esclusiva», avendo in precedenza contribuito a rendere schiava la medesima persona, senza tuttavia diventarne l'unico «proprietario». (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21 del 7 gennaio 2003)

Art. 603-bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie.

Art. 609-undecies - Adescamento di minorenni

Processi sensibili e protocolli adottati art. 25 quinquies D.LGS 231/01

Nella sottostante tabella sono indicati i processi sensibili all'art. 24 bis del Decreto ed i protocolli adottati per mitigare il rischio che possano verificarsi le condotte dei reati presupposto richiamati. I processi sensibili e i protocolli sotto evidenziati sono analiticamente descritti nel documento "Piano di Gestione del Rischio"

Processi sensibili ai reati dell'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01	INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO									
	Sezione	Numero del protocollo								
08 Gestione risorse umane	P. 09.	01	02	04	12					

* * *

PARTE SPECIALE E - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 25 septies, D.Lgs. 231/01

Omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene del lavoro.

"In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Articolo 589 c.p. Omicidio Colposo

Articolo 590 c.p. Lesioni personali colpose

Gli articoli 589 e 590 comma 3° del Codice Penale contemplano, rispettivamente, le ipotesi di Omicidio Colposo e di Lesioni Personali Colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. sono punibili a querela della persona offesa ad eccezione dei casi in cui le lesioni siano derivati dalle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro in tal caso si procede d'ufficio. Si procede d'ufficio anche nel caso in cui la lesione gravissima abbia determinato malattia professionale.

Per lesione personale si intende qualunque lesione dal quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.

La lesione è grave (art. 583 c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Premesse queste doverose nozioni tecniche, al fine di fornire gli strumenti per un'adeguata comprensione della normativa e delle ragioni che hanno indotto il legislatore a contemplare, tra i reati presupposto, le fattispecie in oggetto, si evidenzia quanto segue:

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

l'introduzione dell'art. 25 septies del decreto sulla responsabilità amministrativa degli Enti rientra tra quelle misure urgenti richieste dall'art. 9 della L. 123/2007 avente ad oggetto *'Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia'*.

La citata legge, ha previsto un riassetto ed una riforma di tutta la normativa relativa a tale specifico e delicato tema, estendendo la responsabilità delle persone giuridiche a fattispecie di tipo colposo, ed ha rappresentato una vera e propria innovazione che comportato, per le aziende, la necessità di una riorganizzazione dell'intero sistema legale ed operativo di ripartizione degli obblighi di sicurezza sul lavoro.

Il concetto di *colpa*, è bene chiarirlo poiché potrebbe non essere di immediata comprensione, è definito dall'art. 43 c.p.: *"Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"*.

La colpa, quindi, rappresentando la *non volizione* degli elementi del fatto storico conforme al modello legale descritto dalla norma incriminatrice, è un criterio di imputazione secondario o eccezionale che deve, cioè, essere espressamente e necessariamente prevista dalla disposizione incriminatrice, diversamente dal dolo che, rappresentando la volontà del fatto tipico, è il criterio di imputazione soggettiva del reato di tipo ordinario e/o primario.

Nell'ambito delle fattispecie colpose la realizzazione del reato, anche se non voluta, è imputabile all'autore sulla base della violazione di regole di diligenza e sulla base del concetto di prevedibilità dell'evento e conseguente evitabilità dello stesso.

L'evento dannoso può essere realizzato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un individuo), ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso).

Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel datore di lavoro il garante dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro.

La posizione di garanzia del datore di lavoro è trasferibile ad altri soggetti, a patto che la delega di poteri all'interno dell'organizzazione aziendale sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisionali necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa specifica, consistente nella violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 25 septies, invero, punisce l'omicidio o le lesioni quali conseguenza della violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Facendo espresso riferimento alle *"violazioni della tutela della salute sul lavoro"* risultano ricomprese, in tale disciplina, anche le malattie professionali che si possono manifestare in conseguenza dell'esposizione continuativa a determinate sostanze nocive o a determinati ambienti di lavoro rischiosi.

Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto – non necessariamente qualificabile quale 'dipendente', poiché la L. 123/2007 non specifica se il criterio di imputazione prescinde dal rapporto di lavoro eventualmente esistente tra la Società e la persona colpita dall'infortunio – si infortuni o perda la vita sul luogo di lavoro e/o all'interno dei locali di svolgimento o pertinenza dell'attività aziendale e si accerti che l'Ente non aveva adottato e rispettato scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dalla normativa in materia antinfortunistica, di sicurezza e tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, lo stesso Ente sarà ritenuto responsabile anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 se risulta che lo stesso ne abbia tratto un vantaggio o un

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

interesse, rappresentato, per esempio, da un risparmio economico in materia di costi per la sicurezza.

Si evidenzia che la gravità e la diffusione di tale tipologia di omicidio colposo, avevano già indotto il legislatore (con la L. 296/1966) ad introdurre, nella fattispecie di cui all'art. 589 c.p.c., l'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La rinnovata attenzione per tale delicato tema deve tradursi, quindi, per ciò che interessa in tale sede, in un riassetto delle misure preventive, di attuazione e di controllo, tale da garantire l'efficienza e l'adeguatezza del presente Modello.

Processi sensibili e protocolli adottati art. 25 septies D.LGS 231/01

Nella sottostante tabella sono indicati i processi sensibili all'art. 25 septies bis del Decreto ed i protocolli adottati per mitigare il rischio che possano verificarsi le condotte dei reati presupposto richiamati.

I processi sensibili e i protocolli sotto evidenziati sono analiticamente descritti nel documento "Piano di Gestione del Rischio".

Processi sensibili ai reati dell'art. 25 septies D.Lgs. 231/01	INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO												
	Sezione	Numero del protocollo											
02A approvvigionamento Acquisti Materiali · Attrezzature, macchinari ed apprestamenti · Servizi di manutenzione	P. 02.	04	07	09	13	16	17	19	21	22	25	27	
02B approvvigionamento Acquisti Prestazioni professionali	P. 02. PS01	04	07	09	13	16	17	19	21	22	25	27	
02C approvvigionamento Appalti e subappalti	P. 02. PS01	04	07	09	13	16	17	19	21	22	25	27	
02D approvvigionamento Noli	P. 02.	04	07	09	13	16	17	19	21	22	25	27	
02E approvvigionamento Fornitura di cemento (CLS) con o senza pompaggio	P. 02. PS01	04	07	09	13	16	17	19	21	22	25	27	
03 commerciale e gestione commesse	P. 03.	09											
04 attività immobiliare	P. 04.	04											
06 Amministrativo	P. 06.	07											
08 Gestione risorse umane	P. 09.	06	09	12									
09 Processo di gestione per la sicurezza	P. 10.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	PS01	13	14	15									

* * *

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

PARTE SPECIALE F - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA- AUTORICICLAGGIO

Art. 25 Octies D.Lgs 231/01

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

L'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l'art. 25-octies prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale).

L'art. 64, co. 1, lett. f), della medesima norma ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell'ente, la responsabilità e le sanzioni ex d.lgs. 231 del 2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-octies del d.lgs. 231 del 2001, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati agli artt. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D. Lgs. n. 56/04: professionisti; revisori contabili; altri soggetti.

Nell'ambito di tale ultima categoria rientrano, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'arte, ecc.).

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Nei loro confronti trovano applicazione sia gli obblighi di cui al citato decreto n. 231/2007, nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto, sia le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal D.Lgs 231/07, cui si rinvia per approfondimenti.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali, tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Art. 648 c.p.: Ricettazione.

Il reato in oggetto incrimina chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisiti o quello commerciale.

Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio

L'art. 648-bis cod. pen. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

L'ultima e vigente versione di questa figura di reato, più volte modificata dal Legislatore, oltre ad una più concisa descrizione della condotta volta a sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, ha ribadito, pur con formula parzialmente diversa, la rilevanza del fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Passando alle condotte incriminate, la norma ne individua tipicamente due e, cioè, la "sostituzione" e il "trasferimento" di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, accanto alle quali, però, prevede anche, con formula residuale, il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di detto denaro o beni.

La "sostituzione" si riferisce ad attività mediante le quali i proventi illeciti vengono appunto sostituiti o cambiati con denaro "pulito" o altri valori. Ad esempio, versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, i quali rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni bancari o successivi prelievi, ovvero operazioni finanziarie o di investimento in titoli o azioni effettuate con denaro di provenienza delittuosa o anche la sostituzione di detto denaro con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti, etc.

In giurisprudenza, ad esempio, è stata ritenuta sussistente un'ipotesi di "sostituzione" nel caso di costituzione in pegno di beni provenienti da delitto al fine di ottenere prestiti di denaro, in quanto con tale condotta si realizza una lecito-vestizione dei beni medesimi, permettendo così all'autore di trasformare la refurtiva in danaro di fonte formalmente lecita.

Il "trasferimento" si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro, per conto degli autori del reato (per esempio portando il denaro "sporco" all'estero) ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza, come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti con somme provento di delitto un immobile e, quindi, lo riceda al vero destinatario.

Infine, per consentire la punibilità di qualsiasi altra operazione, diversa dal sostituire o trasferire, che consenta di dissimulare l'origine del denaro o bene, è prevista la condotta di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (ad esempio mediante compensazione). In giurisprudenza è stata riconosciuta sussistente tale fattispecie negli interventi compiuti su veicoli provento di delitto consistenti nella sostituzione della targa o nell'alterazione dei numeri di telaio e di matricola.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 648-ter reprime la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche per questo reato è contemplata la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso "impiega in attività economiche o finanziarie", consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo, spesso con alchimie di particolare raffinatezza. D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es. costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro o altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre, la funzione integrativa e, per così dire, residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltreché, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Art. 648 ter-1 c.p.: Autoriciclaggio

L'art. 648-ter 1 punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Con questo articolo il Legislatore ha ampliato i soggetti punibili per il reato di riciclaggio. Prima della introduzione dell'art. 648 ter 1, infatti, del reato rispondeva solo il terzo che utilizzava beni o utilità provenienti da reato commesso da altri. Ora del reato risponde, anche colui che, commette il reato presupposto e mette in atto la condotta di riciclaggio, per l'appunto auto riciclaggio.

Processi sensibili e protocolli adottati, art. 25 octies D.Lgs. 231/01

Nella sottostante tabella sono indicati i processi sensibili all'art. 25 octies del Decreto ed i protocolli adottati per mitigare il rischio che possano verificarsi le condotte dei reati presupposto richiamati. I processi sensibili e i protocolli sotto evidenziati sono analiticamente descritti nel documento "Piano di Gestione del Rischio"

Processi sensibili ai reati dell'art. 25 octies D.Lgs. 231/01	INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO												
	Sezione	Numero del protocollo											
02A approvvigionamento Acquisti Materiali · Attrezzature, macchinari ed apprestamenti · Servizi di manutenzione	P. 02.	18	24	25	26								
02B approvvigionamento Acquisti Prestazioni professionali	P. 02.	18	24	25	26								
02C approvvigionamento Appalti e subappalti	P. 02.	18	24	25	26								
02D approvvigionamento Noli	P. 02.	18	24	25	26								
02E approvvigionamento Fornitura di cemento (CLS) con o senza pompaggio	P. 02.	18	24	25	26								
03 commerciale e gestione commesse	P. 03.	03	08	10	13								
04 attività immobiliare	P. 04.	03	08	11	12	13	14	15	16	17	18		
05 Finanziario	P. 05.	01	03	04	05	06	07	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21							
06 Amministrativo	P. 06.	05	06	08	10	11							
08 Gestione risorse umane	P. 09.	02	10	11	12								

* * *

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

PARTE SPECIALE G - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 25-nonies.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

I reati presupposto di questo articolo riguardano la tutela della proprietà industriale e intellettuale. L'intento del legislatore è impedire che le condotte dei reati presupposti richiamati nell'art. 25 nonies del decreto, danneggino l'economia nazionale con conseguenze dirette sui diritti dei consumatori e/o utenti finali. Sono previste sanzioni; i) sia per l'immissione sui sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, attraverso l'utilizzo di connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno o parte di esse; ii) per la riproduzione, il trasferimento (copia) su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati.

Le altre misure sanzionatorie sono previste anche per l'abusiva duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore nonché per la predisposizione di mezzi atti ad eludere o eliminare le protezioni di un software. La norma prevede una responsabilità amministrativa dell'Ente anche in caso di eventuale duplicazione o diffusione verso il pubblico con qualsiasi mezzo verso il circuito televisivo, cinematografico e/o audiovisivo.

Art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 171- bis legge 22 aprile 1941, n. 633.

La disposizione in commento si compone di due norme: l'una, volta alla tutela del software in generale e l'altra, inserita dal D.Lgs. 169/99, tutela le banche dati.

La disposizione sanziona la condotta di chi abusivamente, a fine di lucro, duplica software o li importa, li distribuisce, li pone in vendita o, semplicemente li detiene a scopo commerciale o imprenditoriale e/o loca programmi ottenuti in violazione delle disposizioni normative finalizzate al contrasto della c.d. pirateria. Tali condotte sono caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale e, sul piano soggettivo, richiedono il dolo specifico di profitto.

Si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Il secondo comma della norma in esame tutela, invece, le banche dati, intese, secondo il disposto dell'art. 2 della stessa legge, come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Art. 171- ter, legge 22 aprile 1941, n. 633.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Art. 171- septies, legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 171- octies, legge 22 aprile 1941, n. 633.

Processi sensibili e protocolli adottati, art. 25 nonies D.Lgs. 231/01

Nella sottostante tabella sono indicati i processi sensibili all'art. 25 nonies del Decreto ed i protocolli adottati per mitigare il rischio che possano verificarsi le condotte dei reati presupposto richiamati. I processi sensibili e i protocolli sotto evidenziati sono analiticamente descritti nel documento "Piano di Gestione del Rischio"

Processi sensibili ai reati dell'art. 25 nonies D.Lgs. 231/01	INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO									
	Sezione	Numero del protocollo								
07 gestione sistemi informativi	P. 08.	02	04							

* * *

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

PARTE SPECIALE H - REATI AMBIENTALI

Art. 25 - undecies

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Il d. lgs 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto nel d. lgs. 231/2001, l'art. 25-undecies, volto ad ampliare il novero dei reati presupposto, prevedendo alcuni reati ambientali. Sono stati poi aggiunti alcuni delitti ambientali introdotti nel codice penale in forza della legge 68/2015

L'art. 25 *undecies* prevede oltre alla sanzione pecuniaria e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui siano stati commessi i delitti di cui al comma 7. Nel caso in cui l'ente sia utilizzato allo scopo di consentire o agevolare i reati di cui all'art. 260 del d. lgs. 152/2006 e di cui all'art. 8 del d. lgs 202 del 2007, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva.

Il legislatore ha inteso incriminare le condotte che, alternativamente, possano cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di: i) acque, aria o porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'aggiramento dei costi imposti all'impresa dalle restrizioni in materia ambientale costituisce spesso il vantaggio più frequentemente conseguibile dalla commissione di tali illeciti.

In termini di prevenzione del rischio La Lirangi – deve focalizzarsi su aspetti puntuali, quali quelli relativi alla verifica dei siti e alla loro bonifica, nonché, più semplicemente ai materiali di risulta derivante dalle demolizioni, alla puntuale identificazione e al corretto trasporto e smaltimento.

La prevenzione è necessaria anche per gli affidamenti in subappalto.

Di seguito si riepilogano le tipologie di reato presupposto.

REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

art. 452-*bis* Inquinamento ambientale

art. 452- *quater* Disastro ambientale

art. 452- *quinquies* Inquinamento ambientale e Disastro ambientale, colposi

art. 452- *octies* Associazione finalizzata a commettere delitti ambientali ovvero al controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale

art. 452- *sexies* Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

art. 727 *bis* Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

art. 733 *bis* Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

art. 452- *quaterdecies* Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

REATI PREVISTI CODICE DELL'AMBIENTE (D.LGS. 152/2006)

art. 137 - Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue,
la condotta punita è quella di chi:

1) apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Il reato è aggravato quando taluna delle predette condotte riguardi gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

- 2) al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 137, c. 5, del D.Lgs. 152/05, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenente le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente. Il reato è aggravato in caso di violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art. 131 del D.Lgs. 152/06;
- 3) nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, c. 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;
- 4) (a) gestisca impianti di trattamento delle acque reflue urbane e nell'effettuazione dello scarico superi i valori - limite previsti dall'art. 137, c. 5, D. Lgs. 152/06; (b) gestisca il servizio idrico integrato e non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110, c. 3, D.Lgs. 152/06, ovvero che non osservi le prescrizioni o i divieti di cui all'art. 110, c. 5, D.Lgs. 152/06; (c) sia titolare di uno scarico che non consenta l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini dell'art. 101, cc 3 e 4, D. Lgs. 152/06, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
- 5) (a) non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, c. 3, D. Lgs. 152/06; (b) non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi degli artt. 84, c. 4 o 85 c. 2 D.Lgs. 152/06; (c) non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 D.Lgs. 152/06; (d) non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'art. 88, cc. 1 e 2 D.Lgs. 152/06 dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. 152/06, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 87, c. 3 D.Lgs. 152/06;
- 6) scarichi nelle acque del mare da navi o aeromobili sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente;

art. 256 - Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
si configurano nel caso in cui sia svolta l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti, commercio ed intermediazione – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, sia effettuato illegittimamente il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi o siano svolte attività non consentite di miscelazione di rifiuti. Il reato è aggravato nei confronti di chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

art. 257 - Reati in materia di bonifica dei siti
la condotta punita è quella di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. D.Lgs. 152/06. Il reato è aggravato se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari,

la condotta punita è quella:

- a. dei soggetti di cui all'art. 189, c. 3, D.Lgs. 152/06 che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto;
- b. di chiunque ometta di tenere, ovvero tenga in modo incompleto, il registro di carico e scarico di cui all'art. 190, c. 1, D.Lgs. 152/06. Il reato è aggravato se il registro è relativo a rifiuti pericolosi;
- c. chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;

art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

art. 279 - Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

L. 150/1992, art. 1 - 3 *bis*, 6 - Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione

L. 549/1993, art. 3 - Reati in materia di ozono e atmosfera

D.Lgs. 202/2007, art. 8, 9 - Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

Processi sensibili e protocolli adottati, art. 25 undecies D.Lgs. 231/01

Nella sottostante tabella sono indicati i processi sensibili all'art. 25 undecies del Decreto ed i protocolli adottati per mitigare il rischio che possano verificarsi le condotte dei reati presupposto richiamati.

I processi sensibili e i protocolli sotto evidenziati sono analiticamente descritti nel documento "Piano di Gestione del Rischio"

Processi sensibili ai reati dell'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01	INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO												
	Sezione	Numero del protocollo											
02A approvvigionamento Acquisti Materiali · Attrezzature, macchinari ed apprestamenti · Servizi di manutenzione	P. 02.	05	06	07	09	13	16	22	25	27			
02B approvvigionamento Acquisti Prestazioni professionali	P. 02.	05	06	07	09	13	16	22	25	27			
02C approvvigionamento Appalti e subappalti	P. 02.	05	06	07	09	13	16	22	25	27			
02D approvvigionamento Noli	P. 02.	05	06	07	09	13	16	22	25	27			
02E approvvigionamento Fornitura di cemento (CLS) con o senza pompaggio	P. 02.	05	06	07	09	13	16	22	25	27			
04 attività immobiliare	P. 04.	04											
10 Processo di gestione per l'ambiente	P. 11.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

PARTE SPECIALE I - IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI

Art. 25 – duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 22 , comma 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

...omissis...

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1. a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- 2. b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- 3. c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo è[n603biscp]] del codice penale.*

Il legislatore ha inteso incriminare la condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno; la stessa condotta è ipotizzabile laddove il permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato.

La fattispecie è aggravata se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., di cui costituiscono indice:
 - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - a sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Processi sensibili e protocolli adottati, art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01

Nella sottostante tabella sono indicati i processi sensibili all'art. 25 duodecies s del Decreto ed i protocolli adottati per mitigare il rischio che possano verificarsi le condotte dei reati presupposto richiamati.

I processi sensibili e i protocolli sotto evidenziati sono analiticamente descritti nel documento "Piano di Gestione del Rischio"

Processi sensibili ai reati dell'art. 25 nonies D.Lgs. 231/01	INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO									
	Sezione	Numero del protocollo								
08 Gestione risorse umane	P. 09.	04	12							

* * *

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

PARTE SPECIALE L - REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Art. 25 – terdecies

Reati di razzismo e xenofobia

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.7*

Il D.Lgs. 21/2018 ha modificato, tra l'altro, il riferimento all'art 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, inserendo nel codice penale la fattispecie criminosa prevista dal nuovo art. 604 bis "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa"

Le modifiche al D.Lgs. 231/2001 sono tutte indirette, perché il D.Lgs. 21/2018, all'Art. 8 - Disposizioni di coordinamento, comma 1, prevede esplicitamente che *"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto."*

Art. 604-bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

La ratio dell'introduzione dell'art. 604 bis c.p. è volta al rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Le condotte previste nel reato in esame riguardano sia la propaganda che l'istigazione.

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

In merito alla propaganda non si intende la semplice divulgazione delle idee discriminatorie bensì dell'azione diretta influenzare il comportamento altrui. Ciò implica necessariamente che la diffusione sia idonea a raccogliere consensi intorno all'idea espressa raccogliendo consensi e/o invitando gli altri ad aderire all'idea discriminatoria.

L'istigazione invece, presuppone un'attività diretta a convincere terzi e a porre in essere condotte violente e discriminatorie. L'oggetto giuridico posto a tutela dell'art. 604 bis c.p. si identifica con l'esigenza di tutela contro azioni discriminatorie fondate sulla razza, l'origine etnica o la religione di ciascun individuo.

Per condotte discriminatorie s'intende ogni azione volta alla distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, colore, ascendenza o origine etnica, che ha lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

L'ultimo comma dell'art. 604 bis c.p. riserva una sanzione più aspra per una fattispecie diretta alla repressione del negazionismo, con quale si indica l'atteggiamento di minimizzazione, o scetticismo, o addirittura di rifiuto nei riguardi di verità storiche aventi ad oggetto casi eclatanti di discriminazione, spesso anche con l'impegno della violenza, in danno di determinate comunità etniche, religiose ecc.

Per quanto attiene all'elemento psicologico del reato, la propaganda e l'istigazione alla commissione di condotte discriminatorie di cui al comma 1, lett. a) sono reati a dolo generico

L'istigazione di cui al comma 1, lett. b), la commissione di atti di discriminazione, di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi sono reati a dolo specifico.

Processi sensibili e protocolli adottati art. 25 terdecies D.Lgs. 231/01

Nella sottostante tabella sono indicati i processi sensibili all'art. 25 terdecies del Decreto ed i protocolli adottati per mitigare il rischio che possano verificarsi le condotte dei reati presupposto richiamati.

I processi sensibili e i protocolli sotto evidenziati sono analiticamente descritti nel documento "Piano di Gestione del Rischio"

Processi sensibili ai reati dell' art. 25 terdecies D.Lgs. 231/01	INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO									
	Sezione	Numero del protocollo								
08 Gestione risorse umane	P. 09.	02	03	07	12					

* * *

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

PARTE SPECIALE M – REATI TRIBUTARI

Art. 25 – quinquiesdecies

Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)(1).

Le fattispecie dei Reati individuati nell' articolo 25-quinquiesdeciesdel D.Lgs. 231/2001 sono stati introdotti dal D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019, e successivamente modificato ancora dal D.Lgs. 75/2020 prevedendo specifiche sanzioni per alcuni dei delitti disciplinati dal D.Lgs. 74/2000 e ai reati tributari transnazionali, introdotti dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) recepita dal citato D.Lgs. 75/2020.

In riferimento ai reati di cui al D.Lgs. 74/2000 commessi in regime transnazionale (transfrontaliero) trovano applicazione con riferimento all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000)

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La norma incriminatrice mira a punire il contribuente che indichi elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative all'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La fattispecie trova applicazione qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (la dichiarazione di elementi passivi fittizi). "Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria".

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria"

Art. 8 co.1 e 2, co.2-bis D.Lgs. 74/2000, Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il bene giuridico protetto è Interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo. E' colpevole chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

L'elemento soggettivo si traduce nel dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti.

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele (transnazionale)

Art. 5 D. Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

Art. 10 D. Lgs. 74/2000, Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione

Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Processi sensibili e protocolli adottati, art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01

Nella sottostante tabella sono indicati i processi sensibili all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto ed i protocolli adottati per mitigare il rischio che possano verificarsi le condotte dei reati presupposto richiamati.

I processi sensibili e i protocolli sotto evidenziati sono analiticamente descritti nel documento "Piano di Gestione del Rischio"

Processi sensibili ai reati dell'art. 25 quinqüesdecies D.Lgs. 231/01	INDIVIDUAZIONE PROTOCOLLO												
	Sezione	Numero del protocollo											
02A approvvigionamento, Acquisti Materiali · Attrezzature, macchinari ed apprestamenti · Servizi di manutenzione	P. 02.	10	18	24	25	26							
02B approvvigionamento, Acquisti Prestazioni professionali	P. 02.	10	18	24	25	26							
02C approvvigionamento, Appalti e subappalti	P. 02.	10	18	24	25	26							
02D approvvigionamento, Noli	P. 02.	10	18	24	25	26							
02E approvvigionamento, Fornitura di cemento (CLS) con o senza pompaggio	P. 02.	10	18	24	25	26							
03 commerciale e gestione commesse	P. 03.	01	02	03	08	07	08	10	11	12	13	14	15
		17	18	20	21	22	24	26	27	28			
04 attività immobiliare	P. 04.	02	03	04	06	07	08	09	11	12	13	14	15
		16	17	18	19	20							
05 Finanziario	P. 05.	01	03	04	05	06	07	11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21							
06 Amministrativo	P. 06.	04	05	06	08	09	10	11					
08 Gestione risorse umane	P. 09.	02	10	11	12								
09 Processo di gestione per la sicurezza	P. 01.	02	03	04	08								
10 Processo di gestione per l'ambiente	P. 01.	02	03	04	08								
A tutti i processi si applicano	P. 12.	01	02	03									

Lirangi S.r.l.

via dello Scalo, 4
40131 Bologna (BO)
CF/P.IVA 03571231202